

TAX ALERT NO. 13/2019

Milano, 30 agosto 2019



BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

LA RIAPERTURA DELL'AGEVOLAZIONE PREVEDE PERÒ SOLTANTO LA MISURA DEL 75%

Il credito d'imposta per **investimenti pubblicitari** è operativo, nonostante alcune modifiche, anche per il 2019.

Lo ha previsto l'art. 3-*bis* del DL 28 giugno 2019 n. 59, inserito in sede di conversione in L. 8 agosto 2019 n. 81, che ha riformulato la misura dell'agevolazione e individuato le necessarie coperture.

Si ricorda che nella versione previgente, pur prevedendo un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente **“a regime”**, aveva tuttavia espressamente disposto il finanziamento soltanto per il biennio 2017-2018.

A seguito delle modifiche apportate, viene previsto che **a decorrere dall'anno 2019** il credito d'imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti previsti per il 2018, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Non cambiano quindi le **condizioni** richieste per l'accesso all'agevolazione.

SOGGETTI AMMESSI

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
@ItalyCHI



INSTAGRAM
clarksonhyde_italy



Leggi il nostro
magazine su ISSUU
clarksonhyde-studioassociato

sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. L'incremento, si ricorda, deve essere almeno dell'1% rispetto agli analoghi investimenti del periodo precedente.

CREDITO DI IMPOSTA

Dal 2019 viene, tuttavia, prevista un'**unica misura** del credito d'imposta per tutti i soggetti, pari al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati.

Viene quindi meno il riconoscimento della misura "maggiore" del 90% per le start up e le PMI innovative previsto in precedenza (misura comunque soggetta ad autorizzazione europea).

Resta comunque fermo il rispetto del **limite massimo di spesa**.

Tale disposizione prevede che per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con apposito DPCM, che dovrà essere emanato entro il 31 marzo di ciascun anno (termine di scadenza previsto dall'art. 5, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018 n. 90 per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta).

In ogni caso, il credito d'imposta in commento è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti **de minimis** disciplinati dai Regolamenti Ue n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell'acquacoltura).

MODALITÀ

Per espressa previsione normativa, ai fini della concessione del credito d'imposta si continua ad applicare il regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Pertanto, al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati dovranno presentare, mediante l'apposito **modello**, la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato.

Il nuovo comma *1-bis* dell'art. *57-bis* del DL 50/2017 dispone che per l'anno 2019 le **comunicazioni** per l'accesso al credito d'imposta devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre

2019 (in luogo del termine “ordinario” fissato dal 1° al 31 marzo dell’anno, ormai trascorso per il 2019).

In assenza di specifiche disposizioni in senso contrario e salvo diversa indicazione, la presentazione della **dichiarazione** sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” – resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti – dovrebbe invece avvenire nei termini previsti “a regime”, vale a dire dal 1° al 31 gennaio 2020 (le istruzioni al modello di comunicazione fissano, infatti, come termine “a regime” il periodo dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo).

Si ricorda che, ai fini della concessione dell’agevolazione, **non rileva l’ordine cronologico** di presentazione delle domande. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

A cura del Dipartimento Italiano Tax

Alberto C. Magri

ac.magri@clarksonhyde.it

Giuseppe Pepe

g.pepe@clarksonhyde.it

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
@ItalyCHI



INSTAGRAM
clarksonhyde_italy



**Leggi il nostro
magazine su ISSUU**
clarksonhyde-studioassociato



CH International offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). CH International indica l'organizzazione globale di member firms di CH International (Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. CH International Group Limited, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM
[clarksonhyde_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



**Leggi il nostro
magazine su ISSUU**
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)

